VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 luglio 2017, in Roma, presso la sede nazionale dell'Organizzazione Sindacale Uiltucs,si sono incontrati:

- la Società Retail Italia Network S.r.l. con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 16, di seguito per brevità 'Società', rappresentata da Paolo Vasques e da Roberta Cardillo con l'assistenza di Unindustria Treviso in persona di Andrea Zappia;

e

- le Organizzazioni Sindacali Nazionali, a nome anche delle rispettive Organizzazioni Sindacali Territoriali:
 - Filcams-Cgil in persona di Jeff Nonato
 - Fisascat-Cisl in persona di Marco De Murtas
 - Uiltucs in persona di Ivana Veronese,

 presente Stefania Giunta della Segreteria Regionale Uiltucs Campania

 di seguito, congiuntamente, 'le Parti'

Premesso che:

A) con comunicazione di data 26 maggio 2017 indirizzata alle RSA, alle Organizzazioni Sindacali delle province interessate, alle rispettive Segreterie Nazionali ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Società ha comunicato l'avvio della procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 per il licenziamento collettivo di n. 15 dipendenti a tempo indeterminato relativamente ai negozi (punti vendita) in chiusura;

B) i negozi in chiusura ed interessati dalla presente procedura, con specificazione dei relativi esuberi a tempo indeterminato, sono i seguenti:
 - Salerno, "ucb outlet SalernoCilento" a marchio Benetton: 4 dipendenti;
 - Roma, "Bufalotta" a marchio Sisley: 5 dipendenti;
 - Antegnate (BG) a marchio Sisley Young: 3 dipendenti;
 - Antegnate (BG) a marchio Sisley: 2 dipendenti;
 - Mondovicino (CN), a marchio Sisley: 1 dipendente.

C) I motivi che determinano l'intenzione della Società di chiudere alcuni negozi e di ridurre di conseguenza il personale, sono riportati nella comunicazione sopra richiamata e sono stati esaminati con le Organizzazioni Sindacali nel corso degli incontri intervenuti.

Tutto ciò premesso,

le Parti sottoscrivono il presente

ACCORDO

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo, contribuendo a chiarirne i contenuti e devono qui aversi trascritte.

2. Considerato che potrebbero emergere manifestazioni di non opposizione al licenziamento da parte dei dipendenti interessati, le Parti convengono che, ai sensi dell' 5 comma 1, L. n. 223/1991, la Società ha la facoltà di comunicare il licenziamento ai soli dipendenti che dichiarano di non opporsi alla risoluzione del rapporto di lavoro quale strumento per favorire la ricerca di occupazione, iniziative di

autoimprenditorialità, o il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. Potranno essere licenziati, con il criterio della non opposizione al licenziamento, anche dipendenti di negozi non interessati dalla chiusura, a condizione che la risoluzione del rapporto sia funzionale al recupero di altrettanti dipendenti in possesso di pari professionalità, appartenenti ai negozi che cesseranno l'attività.
La Società si riserva di non accettare dichiarazioni di dipendenti con professionalità ritenute importanti per il corretto funzionamento aziendale.

3. La comunicazione di recesso da parte dell'Azienda ai dipendenti, come sopra individuati, potrà avvenire anche oltre i 120 giorni di legge e quindi a partire da oggi13 luglio 2017 e sino al 31 gennaio 2018; quanto sopra viene espressamente concordato anche ai sensi dell'art. 8, comma 4,L. n. 236/1993.

4. Ai dipendenti che vengono licenziati e sottoscrivono apposito verbale ex art. 411 c.p.c. la Società riconoscerà una erogazione economica, per i titoli sotto precisati, il cui importo complessivo di € 15.000,00 lordi viene così attribuito:
 a) € 13.500,00(tredicimilacinquecento//00) lordi a titolo di incentivo all'esodo € 1.500,00 (millecinquecento//00) lordi a titolo di transazione generale novativa *ex* artt. 1965 e 1975 del c.c.

 Ai dipendenti con rapporto di lavoro ad orario ridotto (*part time*) l'importo verrà proporzionato al minor orario.
 Il pagamento avverrà successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente al TFR accantonato in Azienda, secondo le scadenze in uso nell'Azienda stessa.

5. La Società dichiara che, qualora, in base alla presente procedura, non fossero esauriti gli esuberi dichiarati, la stessa si riserva di trasferire i Dipendenti ancora eccedentari presso punti vendita nei quali si venissero a creare le condizioni per il loro inserimento. La Società al fine di consentire la ricollocazione presso altri punti vendita, si riserva di proporre la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

6. Le Parti concordano sull'avvenuto esaurimento della procedura prevista dall'art. 4, L. n. 223/1991, che deve pertanto considerarsi conclusa con esito positivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 4 della stessa Legge.

7. Le parti si danno atto che il presente accordo sindacale sana ad ogni effetto di legge ogni eventuale vizio della procedura così conclusa, nonché della comunicazione di apertura della medesima, ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. n. 223/1991.

Letto, confermato e sottoscritto

RETAIL ITALIA NETWORK S.R.L.

UNINDUSTRIA TREVISO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI